



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio legislativo - Economia

PROT. N. 1-5075

Roma, 22 LUG 2019

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
- Dipartimento per i rapporti con il  
Parlamento

E p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
- Segreteria tecnica del  
Sottosegretario di Stato On.  
Giorgetti.

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria  
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AS 1372. Disegno di legge recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione". **Relazione tecnica di passaggio.**

In relazione al disegno di legge indicato in oggetto si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota prot. n. 184253 del 17 luglio 2019 che si allega.

IL CAPO DELL'UFFICIO

1272



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO AL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
17 LUG. 2019  
1-4973  
Roma.

17 LUG. 2019

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

e, p.c.:

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

All' Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

Prot. n. 184253/2019

Rif. Prot. Entrata n. 181862 /2019

Allegati: 1

Riferimento nota:

OGGETTO: A.S. 1372 – Disegno di legge recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

E' pervenuta, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica a corredo del provvedimento legislativo di cui in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'anzidetta relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**AS 1372 “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.**

**RELAZIONE TECNICA**

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore.

In particolare, si stabiliscono i principi e criteri direttivi che definiscono: gli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi; la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, rispetto al CONI fermo restando il potere di controllo sulla gestione e sull'utilizzo dei contributi pubblici spettante all'Autorità di governo competente in materia di sport; previsione che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale; il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8; l'individuazione per le società sportive professionistiche di forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare e la previsione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, si dispone in conformità al dettato dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 prevede che le scuole di ogni ordine e grado possano costituire centri sportivi scolastici secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Le scuole adottano il regolamento del Centro sportivo scolastico, disciplinando l'attività e le cariche associative, nonché stabilendo che le attività sportive in favore dei propri studenti vengano rese a titolo gratuito. Viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione del numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia per il fatto di rappresentare una facoltà per le scuole, sia in quanto le medesime potranno istituire tali centri nell'ambito dell'autonomia organizzativa e di bilancio di cui sono già dotate a legislazione vigente. Al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione si prevede una esplicita clausola di invarianza in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo che deve essere effettuata solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società

cedente. Inoltre, viene disciplinata l'ipotesi che tale fattispecie si verifichi in caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva professionistica (comma 1). A tal fine, si impone al CONI e alle federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate l'adeguamento dei loro statuti ai principi sopra descritti (comma 2).

La disposizione riguarda trasferimenti tra soggetti privati e avendo carattere di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse. L'organo dovrà essere formato da almeno tre e non più di cinque tifosi, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva. I consigli di amministrazione delle società dovranno adottare un regolamento per disciplinare le modalità di elezione, ma anche per stabilire cause di ineleggibilità e di decadenza. La disposizione è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto – legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziino le occorrenti risorse finanziarie in conformità al dettato dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 6 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

In particolare, si stabiliscono i principi e criteri direttivi, quali: l'autonomia, la trasparenza e l'indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione; la disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; l'introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi e criteri direttivi: la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e la riduzione dei termini procedurali; l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria

degli impianti sportivi; l'individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva, la società o l'associazione sportiva utilizzatori e possibilità di un affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva, alla società o all'associazione sportiva utilizzatori, in presenza di requisiti oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, si dispone in conformità al dettato dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciute dal CONI. In particolare, i principi e criteri direttivi sono costituiti da: semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi; semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica; riordino relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, si dispone in conformità al dettato dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati.

In particolare, si stabiliscono i principi e criteri direttivi: la revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e ai relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, che tenga conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; la revisione delle norme in materia di sicurezza prevedendo l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate e adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, si dispone in conformità al dettato dell'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, gli stessi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 10 a carattere ordinamentale, prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

La verifica della presente edizione presuppone l'effettiva adozione per gli articoli dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

h

POSITIVO

NEGATIVO

17 LUG. 2019

Il Presidente del Consiglio  
*Giuseppe Conte*